



CODICE DISCIPLINARE, TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI AD EROGARLE

Art. 1 Finalità educative delle sanzioni

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. Un sistema educativo si rivela inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante sanzionatorio, mentre offre un'opportunità di crescita concreta se favorisce l'incremento degli atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale. L'empatia, l'autocontrollo, la disponibilità verso gli altri, la comunicazione adeguata dei propri vissuti emotivi, il rispetto sono tutte competenze sociali che consentono di instaurare e mantenere relazioni positive e soddisfacenti.

Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

Art. 2 Istruttoria, Contestazione degli addebiti e Contraddittorio

- a. La responsabilità disciplinare è personale
- b. **Istruttoria.** L'Istituzione scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti: docente di classe, coordinatore di plesso, collaboratore del Dirigente Scolastico, Dirigente Scolastico) si attiverà per conoscere l'effettivo svolgersi dei fatti durante una raccolta di informazioni, che dovrà essere debitamente verbalizzata.
- c. **Contestazione degli addebiti.** L'eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito dovrà essere comunicata telefonicamente o per iscritto alla famiglia alla fine dell'istruttoria.
- d. **Contraddittoria.** Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
- e. Le sanzioni disciplinari, previste nel successivo art. 7 – Natura e classificazioni delle sanzioni - dal numero S1 al numero S2, possono essere considerate interventi educativi di pertinenza del docente di classe e immediatamente applicabili in deroga ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 3 Gradualità della sanzione e alternativa all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

- a. Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi (da M1 a M4) possono rimanere oggetto di sanzioni lievi, anche se reiterate.

- b. Alla famiglia dell'alunno può essere offerta dal Consiglio di classe la possibilità di convertire le sanzioni da S7 a S8 in attività a favore della comunità scolastica (es. aiuto ai collaboratori scolastici nella pulizia degli spazi scolastici dopo l'intervallo e/o dopo il termine delle lezioni; riordino delle aule speciali; attività di studio/ricerca a favore della comunità scolastica su questioni particolari; preparazione di materiale da utilizzare nell'ambito del sostegno o dell'intercultura; consegne aggiuntive da svolgere a casa; far svolgere all'alunno attività progettuale previste dal ptof).

Art. 4 Tempestività dei richiami e delle sanzioni

- a. Vedi Art. 2, comma e, per quanto attiene i richiami da S1 a S6.
b. La sanzione sarà irrogata in modo tempestivo, per assicurarne la comprensione e quindi

Art. 5 Pertinenza della sanzione

l'efficacia, e comunque nel rispetto della procedura indicata nell'Art. 2

Le sanzioni vengono applicate in relazione a comportamenti non conformi al Regolamento avvenuti nell'ambiente scolastico, la cui causa può dipendere da diversi fattori.

Art. 6 Efficacia della sanzione

- a. I provvedimenti di sospensione dall'attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
b. Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
c. Qualora l'alunno a seguito del provvedimento disciplinare da S1 a S6, abbia modificato il proprio agire, si potrà ritenere superata la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto sul comportamento.
d. In ogni caso, la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto

Art. 7 Natura ed applicazioni delle sanzioni

S0. Obbligo di risarcimento e/o riparazione del danno
S1. Richiamo verbale
S2. Riflessione individuale con il docente
S3. Consegna da svolgere in classe
S4. Consegna da svolgere a casa
S5. Ammonizione scritta sul registro elettronico
S6. Ammonizione scritta sul registro e comunicazione alla famiglia
S7. Divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche
S8. Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni
S9. Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni
S10. Allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni
S11. Allontanamento fino al termine delle lezioni
S12. Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Art. 8 Corrispondenza mancanze - sanzioni

MANCANZA	sanzioni				
	S0-S6	S0-S7	S7-S9	S8-S11	
M1. Ritardi ripetuti o ripetute assenze non giustificate.					SANZIONI ALTERNATIVE ALLA SOSPENSIONE
M2. Mancanza del libretto personale o materiale occorrente.					
M3. Non rispetto o non esecuzione delle consegne a casa o a scuola.					
M4. Omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa.					
M5. Uscita o permanenza ingiustificata fuori dall'aula.					
M6. Disturbo che impedisce il regolare svolgimento delle lezioni ledendo il diritto allo studio degli altri studenti					
M7. Uso durante le lezioni di cellulari, giochi elettronici e oggetti non pertinenti con l'attività didattica.					Ritiro degli oggetti e restituzione alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
M8. Falsificazione di firme o del contenuto di comunicazioni.					
M9. Furti o danneggiamenti alle strutture, agli arredi ed a ogni tipo di materiale o strumentazione della scuola, del personale e dei compagni.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dal gruppo-classe.
M10. Introduzione all'interno della scuola di materiali e oggetti pericolosi.					Violazione della sicurezza e incolumità per sé e per gli altri. Allontanamento temporaneo dal gruppo-classe.
M11. Giochi e comportamenti aggressivi e pericolosi.					

M12. Linguaggio volgare, irrispettoso e offensivo, nei confronti dei compagni e del personale della scuola.					
In caso di reiterate mancanze (almeno tre annotazioni nel registro di classe ed elettronico) riguardanti le infrazioni da M6 ad M12, il C.d.C. in seduta disciplinare convocherà la famiglia per informarla che si procederà ad irrogare la sanzione prevista. La sanzione si applicherà tenendo conto del seguente iter: 1. Il Docente ammonisce verbalmente lo studente, comunica alla famiglia tramite registro elettronico, email o vie brevi e ne prende nota sul registro. (I nota) 2. Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro il comportamento sanzionato, lo comunica alla famiglia verbalizzando l'incontro che viene sottoscritto dai presenti. (II nota) 3. Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato, informa il Coordinatore di classe che convoca sia il Consiglio di Classe straordinario che la famiglia alla quale viene comunicata la sanzione applicata, secondo quanto previsto dall'art. 7. (III nota)					
MANCANZA	Sanzioni				
	S0-S6	S0-S7	S7-S9	S8-S11	
M12. Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri2.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dal gruppo-classe
M13. Contraffazione di documenti ufficiali mediante falsificazione di firme dei docenti e dei genitori					
M14. Uso improprio di nomi, numeri telefonici, indirizzi, notizie personali, foto e riproduzioni, in netta violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui Social Network.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dal gruppo-classe
M15. Ingiuria, offesa, presa in giro nei confronti del personale docente e non docente, reati perseguibili penalmente se lo studente ha 14 anni di età					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
M16. Reati e compromissione dell'incolumità delle persone					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

M17. Violenze reiterate.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
---------------------------------	--	--	--	--	--

² La nota MIUR più sopra citata così limita il campo d'applicazione della sanzione rispetto ai "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ...)"

Art.9 – Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni

	Docenti di classe	Docenti di classe + D. S.	Consiglio di Classe ³	Consiglio di Istituto
S1. Richiamo verbale.				
S2. Riflessione personale.				
S3. Consegna in classe.				
S4. Consegna a casa.				
S5. Nota nel libretto personale				
S6. Nota nel registro di cl.				
S7. Sospensione fino a 2 giorni con (o senza) frequenza.				
S8. Sospensione fino a 15 giorni con (o senza) frequenza.				
S9. Sospensione oltre i 15 giorni.				
S10. Sospensione fino al termine delle lezioni.				
S11. S10 + Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato primo ciclo.				

9.1 - Il Consiglio di Classe, compresa la componente genitori, è convocato dal Dirigente Scolastico sulla base della mancanza rilevata o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe.

9.2. - Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe